



AXA Fondazione 1e

Regolamento d'investimento

AXA Fondazione 1e, Winterthur

1. Scopo

Il presente regolamento d'investimento stabilisce, ai sensi delle disposizioni di legge, gli obiettivi, i principi, le linee guida, i compiti e le competenze che devono essere osservati nella gestione del patrimonio della Fondazione.

2. Principi

Nell'ambito della gestione dell'avere di vecchiaia delle persone assicurate, la Fondazione propone diverse strategie d'investimento a scelta all'interno di uno stesso piano di previdenza (art. 1e OPP 2, cfr. Allegato 1). La Fondazione propone almeno una strategia con investimenti a basso rischio ai sensi dell'art. 19a cpv. 1 LFLP.

Una persona assicurata può scegliere solo una strategia d'investimento. Non è consentita la suddivisione dell'avere di vecchiaia su più strategie d'investimento.

3. Scelta della strategia d'investimento

La Fondazione informa la persona assicurata sulle diverse strategie d'investimento e i relativi rischi e costi.

Le persone assicurate scelgono una strategia d'investimento di cui all'Allegato 1.

La persona assicurata deve confermare elettronicamente di aver ricevuto le informazioni su rischi e costi della strategia d'investimento. Se la persona assicurata non fornisce alla Fondazione una tale conferma o non esercita il proprio diritto di scelta, il suo avere di vecchiaia viene collocato in base alla strategia a basso rischio.

La persona assicurata può modificare in qualsiasi momento la strategia d'investimento prescelta (salvo durante il periodo dal 25 dicembre al 1° giorno di negoziazione dell'anno successivo) e investire in una delle altre strategie indicate nell'Allegato 1. Il cambiamento della strategia d'investimento viene effettuato quanto prima, tuttavia al più tardi entro 10 giorni lavorativi. Durante il passaggio alla nuova strategia, l'avere di vecchiaia non risulta investito per alcuni giorni.

4. Direttive generali d'investimento

4.1. Disposizioni in materia di previdenza professionale

Tutte le disposizioni di legge, in particolare le prescrizioni d'investimento della LPP, della OPP 2 nonché le direttive e le raccomandazioni delle autorità competenti devono essere osservate in qualsiasi momento nella misura in cui esse si applichino agli istituti di previdenza non iscritti nel registro della previdenza professionale.

4.2. Strategia d'investimento

La Fondazione stabilisce, nell'ambito delle disposizioni di legge, strategie d'investimento diverse. Le strategie tengono conto della diversa propensione al rischio delle persone assicurate e delle caratteristiche di rendimento e di rischio a lungo termine delle categorie d'investimento, e mirano a conseguire un rendimento corrispondente.

La Fondazione verifica le strategie d'investimento periodicamente e quando circostanze eccezionali lo richiedano. La Fondazione può, se del caso, apportare delle modifiche alle strategie applicate, abolirle o stabilirne di nuove. Le relative disposizioni e limitazioni si riferiscono sempre ai valori di mercato (cfr. Allegato 2) o a uno speciale schema di computo in caso di derivati (cfr. Allegato 3, punto 4).

Per l'attuazione della strategia d'investimento, la Fondazione impiega i seguenti strumenti:

- un'organizzazione d'investimento e una regolamentazione delle competenze che garantiscono un processo decisionale efficiente e strutturato in base al principio del doppio controllo.
- un piano di gestione delle informazioni adeguato al livello, affinché le istanze responsabili dispongano di informazioni significative rilevanti ai fini della conduzione.
- strumenti di pianificazione e di sorveglianza, in particolare un piano di liquidità e analisi periodiche dei risultati d'investimento e della capacità di rischio per stabilire i requisiti che la strategia d'investimento deve soddisfare, nonché per verificare il raggiungimento degli obiettivi.

4.3. Amministrazione del patrimonio

Con l'amministrazione del patrimonio deve essere garantito che l'equilibrio finanziario della Fondazione possa essere rafforzato a lungo termine.

Gli investimenti patrimoniali vengono ripartiti in categorie d'investimento, mercati, valute, rami e settori diversi e vengono effettuati sotto forma di strumenti d'investimento che fruttano rendimenti complessivi conformi agli standard di mercato.

La gestione del patrimonio deve avvenire in modo tale da garantire

- il versamento entro i termini previsti delle prestazioni regolamentari;
- che la capacità di rischio prevista dalla politica d'investimento venga salvaguardata e che dunque la sicurezza delle prestazioni statuite venga assicurata;
- che, nel quadro della capacità di rischio, il rendimenti complessivi (proventi correnti più variazioni di valore) venga massimizzato.
- Vanno inoltre considerate le direttive d'investimento di cui all'Allegato 3.

4.4. Ampliamento delle possibilità d'investimento

La Fondazione si avvale dell'ampliamento delle possibilità d'investimento ai sensi dell'art. 50 cpv. 4^{bis} OPP 2. Nell'allegato al conto annuale essa deve comprovare in modo concludente l'osservanza dell'art.50 cpv. 1 – 3 OPP 2 per le relative strategie d'investimento.

5. Mansioni e competenze

L'organizzazione d'investimento della Fondazione comprende i seguenti 5 livelli:

- Consiglio di fondazione
- Direzione operativa
- Commissione di previdenza
- Gestore patrimoniale
- Ufficio di deposito centrale (global custodian)

Tutte le persone incaricate della direzione operativa e della gestione patrimoniale sono tenute a osservare l'art. 48f – 48l OPP 2 nonché eventuali ulteriori regolamentazioni rilevanti per la Fondazione.

5.1. Consiglio di fondazione

Nel quadro dell'art. 51a LPP e per applicazione analoga allo stesso, il consiglio di fondazione si fa carico della responsabilità globale per la gestione del patrimonio e adempie ai compiti non trasmissibili e inalienabili ai sensi dell'art. 51a cpv. 2 LPP.

Il consiglio di fondazione:

- emana le strategie d'investimento (artt. 50-52 OPP 2) e le direttive d'investimento;

- stabilisce la strategia d'investimento se la persona assicurata non esercita il suo diritto di sceglierla;
- decide in merito a eventuali estensioni degli investimenti ai sensi dell'art. 50 cpv. 4^{bis} OPP 2 e li comprova in modo concludente nel rapporto annuale;
- verifica regolarmente, o quando eventi straordinari lo richiedono, le strategie d'investimento a lungo termine tenendo conto dell'art. 50 cpv. 2 OPP 2;
- decide le modalità d'impiego dei fondi liberi della Fondazione;
- definisce la strategia per l'investimento dei fondi liberi delle casse di previdenza e delle riserve dei contributi del datore di lavoro;
- controlla la regolare attuazione delle strategie d'investimento e l'osservanza delle direttive d'investimento;
- può delegare la competenza per l'attuazione della strategia d'investimento nel quadro dei principi, degli obiettivi e delle direttive a un ufficio di deposito centrale (global custodian), a una direzione del fondo nonché a un gestore patrimoniale e stabilisce i requisiti che queste persone e questi istituti devono rispettare (art. 48f OPP 2 e art. 49a cpv. 2 lit. d OPP 2);
- decide circa l'ammissibilità di prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement);
- decide in merito al gestore patrimoniale (cfr. paragrafo «Gestore patrimoniale») con cui la Fondazione collabora e ne regola l'attività mediante un contratto di gestione patrimoniale definito e specifiche direttive d'investimento;
- fa in modo che con il gestore patrimoniale venga pattuita una regolamentazione trasparente in materia di prestazioni di terzi (ad es. retrocessioni, ribassi, agevolazioni, prestazioni non monetizzabili, ecc.);
- controlla l'osservanza delle disposizioni in materia di conflitti d'interessi (art. 48h OPP 2) e la gestione e la cessione di vantaggi patrimoniali (art. 48k OPP 2);
- controlla l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione (art. 48l OPP 2);
- può emanare ulteriori direttive per la gestione di singole categorie d'investimento o strumenti d'investimento; e
- in caso di sottocopertura, il consiglio di fondazione quale organo supremo valuta, in collaborazione con il perito in materia di previdenza professionale e con gli esperti in investimenti, misure ai sensi dell'art. 65d LPP per il ripristino dell'equilibrio finanziario.

5.2. Direzione operativa

La direzione operativa prepara le sedute del consiglio di fondazione ed è interlocutore per l'ufficio di deposito centrale (global custodian) e per il gestore patrimoniale.

Le seguenti attività in relazione agli investimenti (elenco non esaustivo) sono di competenza della direzione operativa. La direzione operativa

- monitora e informa il consiglio di fondazione in merito all'osservanza delle disposizioni regolamentari e legali nello svolgimento delle attività d'investimento;
- è responsabile, nel quadro delle prescrizioni del consiglio di fondazione, dell'assegnazione dei mezzi disponibili al gestore patrimoniale;
- si procura mezzi liquidi dal gestore patrimoniale;
- è responsabile per l'allestimento del budget, la pianificazione e il controllo della liquidità, e ottimizza la liquidità operativa;
- esige annualmente da tutte le persone e istituzioni incaricate della gestione patrimoniale una dichiarazione scritta in merito ai vantaggi patrimoniali personali (art. 48l cpv. 2 OPP 2) e ne rende conto al consiglio di fondazione.

5.3. Commissione di previdenza

La commissione di previdenza investe i fondi liberi della cassa di previdenza e la riserva dei contributi del datore di lavoro sotto la propria responsabilità.

I risultati positivi dell'investimento vanno ad aumentare i fondi liberi o la riserva dei contributi del datore di lavoro, mentre quelli negativi li riducono. La Fondazione non risponde di eventuali perdite sugli investimenti. I fondi liberi e la riserva dei contributi del datore di lavoro non vengono remunerati dalla Fondazione.

Il datore di lavoro e la commissione di previdenza sono tenuti a informare almeno una volta all'anno le persone assicurate nella cassa di previdenza in merito all'investimento patrimoniale della riserva dei contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi.

5.4. Gestore patrimoniale

Il consiglio di fondazione elegge il gestore patrimoniale. La conformità al mercato del mandato di gestione patrimoniale viene verificata regolarmente dal consiglio di fondazione.

Della gestione patrimoniale vengono incaricate esclusivamente persone e istituzioni che soddisfano i requisiti di cui all'art. 51b cpv. 2 LPP e

all'art. 48f – 48l OPP 2 nonché quelli previsti dalle regole di comportamento dell'Asset Management Association (ex SFAMA) o di norme equivalenti. I gestori patrimoniali esteri sono tenuti a impegnarsi contrattualmente all'osservanza delle norme d'integrità e lealtà ai sensi dell'art. 48f – 48l OPP 2.

Il gestore patrimoniale:

- è responsabile per l'amministrazione del patrimonio d'investimento nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale definito;
- svolge l'attività d'investimento sulla base di linee guida e disposizioni pattuite;
- informa il consiglio di fondazione almeno una volta ogni trimestre sui rendimenti conseguiti e sull'osservanza delle prescrizioni d'investimento a livello di categorie d'investimento e patrimonio globale e
- riferisce periodicamente al consiglio di fondazione in merito all'andamento degli investimenti patrimoniali. A questo scopo allestisce un rapporto relativo alla sua attività nel periodo in esame e, se necessario, riferisce oralmente davanti al consiglio di fondazione.

Il gestore patrimoniale è soggetto alla vigilanza continua del consiglio di fondazione. Le informazioni necessarie in tal senso vengono messe a disposizione dalla banca depositaria, dal gestore patrimoniale stesso, dall'ufficio di deposito centrale (global custodian) e dalla direzione del fondo.

5.5. Ufficio di deposito centrale (global custodian)

L'ufficio di deposito centrale (global custodian) è responsabile per lo svolgimento ineccepibile dei servizi di base della global custody. Le mansioni dell'ufficio di deposito centrale (global custodian) vengono descritte in un contratto di mandato scritto.

6. Sorveglianza e rendicontazione

La rendicontazione garantisce che i singoli organi dispongano delle informazioni necessarie per esercitare le funzioni di conduzione loro attribuite.

Gli investimenti e la loro amministrazione devono essere monitorati costantemente. Un rapporto di adeguato tenore sui contenuti dell'attività di sorveglianza va periodicamente redatto, in modo tale da mettere a disposizione degli organi competenti informazioni esaustive. Il gestore patrimoniale deve informare immediatamente il consiglio di fondazione e la direzione operativa qualora subentrassero eventi di particolare rilevanza (ad es. determinate dinamiche di mercato, speciali eventi operativi).

7. Governance

La Fondazione adotta adeguate misure organizzative per l'attuazione delle disposizioni di governance (art. 48f – 48l OPP 2) e garantisce un adeguato sistema di controllo interno (cfr. art. 52c cpv. 1 lit. c LPP).

A complemento dell'art. 48k OPP 2 deve essere stabilito che a tutte le persone e le istituzioni incaricate della gestione patrimoniale è espressamente vietato accettare qualsiasi forma di retrocessioni, kickback, ribassi, elargizioni e simili.

8. Tutela dei diritti degli azionisti

La Fondazione attua la strategia d'investimento mediante investimenti collettivi. In questa Fondazione non sono ammessi investimenti azionari diretti. Pertanto la Fondazione non può esercitare alcun diritto di voto associato alle azioni.

9. Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023. Esso viene rielaborato annualmente o in caso di necessità dal consiglio di fondazione.

Allegato 1 Strategie d'investimento

1. Strategie d'investimento

N. 1			
Classe d'investimento	a basso rischio		
	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	100%	70% – 100%	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	0%	0% – 30%	
Obbligazioni in CHF	0%	0% – 30%	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global			Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti			Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield			Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni			
Azioni Svizzera			Swiss Performance Index
Azioni Global			MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti			MSCI Emerging Markets (NETR) unhedged
Immobili			SXI Real Estate Funds

N. 2			
Classe d'investimento	AXA 1e 20		
	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2%	0% – 10%	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	68%	48% – 88%	
Obbligazioni in CHF	20%	15% – 25%	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	38%	33% – 43%	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	5%	0% – 10%	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	5%	0% – 10%	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	20%	15% – 36%	
Azioni Svizzera	4%	2% – 8%	Swiss Performance Index
Azioni Global	15%	13% – 23%	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	1%	0% – 5%	MSCI Emerging Markets (NETR) unhedged
Immobili	10%	0% – 20%	SXI Real Estate Funds

N. 3			
Classe d'investimento	AXA 1e 35		
	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2%	0% – 10%	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	53%	35% – 73%	
Obbligazioni in CHF	15%	10% – 20%	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	30%	25% – 35%	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	4%	0% – 9%	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	4%	0% – 9%	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	35%	24% – 45%	
Azioni Svizzera	7%	4% – 10%	Swiss Performance Index
Azioni Global	26%	20% – 30%	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	2%	0% – 5%	MSCI Emerging Markets (NETR) unhedged
Immobili	10%	0% – 20%	SXI Real Estate Funds

N. 4			
Classe d'investimento	AXA 1e 50		
	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2%	0% – 10%	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	38%	22% – 58%	
Obbligazioni in CHF	11%	6% – 16%	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	21%	16% – 26%	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	3%	0% – 8%	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	3%	0% – 8%	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	50%	37% – 65%	
Azioni Svizzera	10%	5% – 15%	Swiss Performance Index
Azioni Global	37%	32% – 42%	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	3%	0% – 8%	MSCI Emerging Markets (NETR) unhedged
Immobili	10%	0% – 20%	SXI Real Estate Funds

N. 5			
Classe d'investimento	AXA 1e 75		
	AAS	Margini di oscillazione	Benchmark
Liquidità	2%	0% – 10%	FTSE CHF 3M Euro Dep.
Valori nominali	13%	2% – 33%	
Obbligazioni in CHF	4%	0% – 9%	SBI AAA-BBB
Obbligazioni Global	7%	2% – 12%	Bloomberg Barclays Global Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni mercati emergenti	1%	0% – 6%	Bloomberg Barclays EM USD Aggregate (TR) Value Hedged CHF
Obbligazioni High Yield	1%	0% – 6%	Bloomberg Barclays Global High Yield (TR) Value Hedged CHF
Azioni	75%	60% – 90%	
Azioni Svizzera	15%	10% – 20%	Swiss Performance Index
Azioni Global	55%	50% – 60%	MSCI World ex Switzerland (NETR) Hedged into CHF
Azioni mercati emergenti	5%	0% – 10%	MSCI Emerging Markets (NETR) unhedged
Immobili	10%	0% – 20%	SXI Real Estate Funds

Per verificare i limiti massimi OPP 2, gli investimenti vengono assegnati alle relative categorie d'investimento ai sensi dell'art. 53 OPP 2.

2. Margini di oscillazione per la strategia d'investimento

Per ogni categoria d'investimento viene stabilito un margine di oscillazione, in base alla sua quota rispetto alla strategia. I margini di oscillazione superiori e inferiori definiscono i massimi scostamenti ammessi dalla struttura target strategica. Si tratta di punti di intervento. Le quote rispetto al portafoglio devono necessariamente muoversi entro il margine di oscillazione inferiore e quello superiore.

L'osservanza dei margini di oscillazione viene verificata almeno con cadenza trimestrale. Eventuali scostamenti della struttura patrimoniale dai margini di oscillazione vengono adeguati nel quadro delle regole di cui al punto 3 dell'Allegato 1.

3. Rebalancing e asset allocation tattica

La asset allocation tattica attiva da parte del gestore patrimoniale entro i margini di oscillazione è consentita. Se viene accertata una violazione di questi margini di oscillazione, devono essere effettuati opportuni trasferimenti per riportare la struttura patrimoniale all'interno dei margini stessi.

A tale proposito vanno tenute in debita considerazione le caratteristiche della liquidità delle possibili singole categorie d'investimento, quali ad es. gli immobili.

4. Investimento della riserva dei contributi del datore di lavoro e dei fondi liberi

La riserva dei contributi del datore di lavoro e i fondi liberi della cassa di previdenza vengono versati su un conto bancario appositamente creato.

Allegato 2 Principi di valutazione

I titoli sono valutati al valore di mercato al giorno di chiusura del bilancio. L'iscrizione a bilancio degli altri investimenti e crediti è effettuata al valore nominale, al netto delle rettifiche di valore eventualmente necessarie dal punto di vista economico-aziendale. Sono determinanti i corsi che vengono calcolati dagli uffici di deposito o dalla direzione del fondo. Per il resto valgono le disposizioni ai sensi dell'art. 48 OPP 2 o Swiss GAAP RPC 26 punto 3.

Allegato 3 Direttive d'investimento

1. Principi

L'investimento avviene in base ai seguenti principi:

- In linea di massima, il patrimonio in titoli viene investito in valori mobiliari liquidi e ben negoziabili che conseguono un rendimento conforme al mercato. L'investimento in titoli necessita di un'adeguata diversificazione (art. 50 cpvv. 1-3 OPP 2, art. 51 OPP 2 nonché art. 52 OPP 2).
- Gli investimenti non possono comportare alcun obbligo per la Fondazione di effettuare versamenti supplementari (art. 50 cpv. 4 OPP 2).
- Gli investimenti non possono contenere alcun effetto leva; sono esclusi i casi citati nell'art. 53 cpv. 5 OPP 2.
- I limiti di cui all'art. 54 OPP 2 (per singoli debitori), art. 54a OPP 2 (per singole società) e art. 54b OPP 2 (per singoli immobili e la loro costituzione in pegno) devono essere rispettati.
- Gli investimenti avvengono sotto forma di investimenti collettivi. La forma d'investimento può essere limitata all'interno delle categorie d'investimento.
- Il portafoglio può essere gestito attivamente e/o passivamente.
- Le seguenti disposizioni e linee guida possono essere ulteriormente precisate (delimitate) nel quadro dei mandati di gestione patrimoniale, ma non ampliate.

2. Indice di raffronto (benchmark)

Per ogni categoria d'investimento viene stabilito un parametro di comparazione (benchmark). Di norma si tratta di un indice di mercato trasparente, che rispecchia i rendimenti della relativa categoria d'investimento.

3. Investimenti collettivi

Gli investimenti avvengono sotto forma di investimenti collettivi. Nell'impiego di investimenti collettivi deve essere osservato l'art. 56 OPP 2.

I prodotti con obbligo di versamenti supplementari non sono ammessi ai sensi dell'art. 50 cpv. 4 OPP 2. Non è considerato prodotto con obbligo di effettuare versamenti supplementari una somma d'investimento stabilita in anticipo («commitment») con diritto di messa a disposizione entro un termine predefinito («capital call»).

4. Investimenti alternativi e derivati

Sono consentiti investimenti alternativi nell'ambito delle disposizioni dell'OPP 2. Per l'attuazione possono essere impiegati unicamente investimenti collettivi diversificati. Non sono ammessi gli investimenti in società in accomandita.

Nell'ambito delle strategie d'investimento n. 1 – 5 (cfr. Allegato 1), la Fondazione non investe in prodotti alternativi.

Per gli strumenti finanziari derivati vanno osservate le seguenti condizioni:

- L'impiego di strumenti derivati viene regolamentato da un lato dalla OPP 2 e dall'altro dalla Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi).

- Le operazioni in derivati OTC sono consentite esclusivamente per coperture valutarie di valute estere consegnabili.
- La conclusione ha luogo esclusivamente tramite controparti centrali autorizzate o riconosciute dalla FINMA, nella misura in cui sia necessaria l'esecuzione tramite una controparte centrale.
- La Fondazione viene considerata come controparte finanziaria (FC) ai sensi dell'art. 93 cpv. 2 lit. g LInFi. Dato che raggiunge il valore soglia (posizioni lorde medie di tutte le operazioni in derivati OTC in corso ai sensi dell'art. 100 LInFi e dell'art. 88 segg. OInFi), viene considerata come piccola controparte finanziaria (FC-).
- Gli strumenti finanziari derivati ai sensi dell'art. 56a OPP 2 possono essere impiegati solo sulla base degli investimenti ammessi dalla strategia d'investimento.
- La solvibilità della controparte e la negoziabilità devono essere prese in considerazione tenendo conto della peculiarità del singolo strumento derivato.
- Tutti gli impegni che risultano da operazioni con strumenti derivati o che possono risultare al momento dell'esercizio dei diritti devono essere coperti.
- Nell'impiego di strumenti finanziari derivati, la costituzione di un effetto leva sul patrimonio complessivo (assunzione occulta di crediti) e la vendita allo scoperto degli investimenti di base sono assolutamente vietati.
- I limiti d'investimento previsti dalla strategia vanno rispettati tenendo conto anche degli strumenti finanziari derivati.
- Per l'osservanza dell'obbligo di copertura e dei limiti sono determinanti gli impegni che, nel caso estremo, la conversione degli strumenti derivati nell'investimento di base può causare alla Fondazione.

5. Prestito di titoli (securities lending)

Nell'ambito delle strategie d'investimento n. 1 – 5 (cfr. Allegato 1), la Fondazione non investe in prestiti di titoli.

Nel rispetto della Legge federale sugli investimenti collettivi e delle rispettive disposizioni di esecuzione, i prestiti di titoli (securities lending) e le operazioni pensionistiche (repurchase agreement) sono ammessi solo nel quadro di comparti d'investimento collettivo. Per le operazioni pensionistiche la Fondazione può agire esclusivamente quale cessionaria.

Le norme della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale si applicano per analogia (art. 55 cpv. 1 lit. a LICol; RS 951.31; art. 76 OICol, RS 951.311; art. 1 segg. OICol-FINMA, RS 951.312).

6. Investimenti presso il datore di lavoro

In linea di principio non sono ammessi investimenti presso il datore di lavoro. Da questa regolamentazione sono esclusi titoli acquistati dal gestore patrimoniale nell'ambito della sua attività di gestione patrimoniale. A condizione che le operazioni di pagamento siano effettuate tramite il datore di lavoro (pagamenti dei contributi, incassi), sono ammessi averi a breve termine presso il datore di lavoro pari al massimo a 2 contributi mensili. Le disposizioni di cui all'art. 57 OPP 2 devono essere osservate in qualsiasi momento.

Allegato 4 Spese per l'amministrazione patrimoniale

La rappresentazione delle spese per l'amministrazione patrimoniale ai sensi dell'art. 48a OPP 2 avviene secondo la direttiva della CAV PP W-02/2013 «Indicazione delle spese di amministrazione del patrimonio».